

TITOLO: *Testo unico sui diritti e le politiche per le persone con disabilità*

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I Disposizioni generali

- Art.1 – Finalità
- Art.2 – Linguaggio
- Art. 3 - Semplificazione delle procedure
- Art. 4 - Attività informativa e di sensibilizzazione

Capo II Accertamento sanitario della disabilità

- Art. 5 – Procedura di accertamento sanitario della disabilità
- Art. 6 – Commissione unica di accertamento
- Art. 7 – Termini dell'accertamento
- Art. 8 – Procedura informatica

Capo III Progetti per persone con disabilità

- Art.9 – Progetto della persona
- Art. 10 – Vita indipendente
- Art. 11 – Durante e dopo di noi
- Art. 12 – Accesso ai percorsi clinico-assistenziali
- Art.13- Progetto riabilitativo individuale
- Art. 14 – Assistenza protesica

Capo IV Accessibilità

- Art. 15 - Eliminazione delle barriere all'accessibilità
- Art. 16 – Ambito di applicazione
- Art. 17 – Norme tecniche
- Art.18 – Competenze della Regione
- Art. 19– Progetti sperimentali
- Art. 20 – Competenze dei comuni
- Art. 21 – Contributi per le civili abitazioni
- Art. 22 –Regolamento
- Art. 23 – Programmi comunali di intervento
- Art. 24 - Sanzioni

Capo V Mobilità

- Art. 25 – Caratteristiche dei veicoli destinate al trasporto pubblico
- Art. 26 – Programma di adeguamento del trasporto pubblico
- Art. 27 – Preavviso
- Art. 28– Trasporto sociale

Capo VI Disposizioni in materia di istruzione formazione e lavoro

- Art. 29 – Diritto all'educazione e all'istruzione
- Art. 30 – Diritto alla formazione
- Art. 31 – Diritto al lavoro

Capo VII Partecipazione alla cultura e allo sport

- Art. 32 – Promozione delle attività culturali
- Art. 33 – Partecipazione allo sport

Capo VIII Organismi per la partecipazione

Art. 34 – Forum delle associazioni delle persone con disabilità

Art. 35 – Consulta regionale per la disabilità

Art. 36 – Centro regionale per l'accessibilità

Capo IX Norme finali e abrogazioni

Art. 37 - Sostituzione dell'articolo 47 della l.r. 86/2014

Art. 38 – Norma finanziaria

Art. 39 - Norma transitoria

Art. 40 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere e), dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità);

Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Considerato quanto segue:

1. La Regione in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione

riconosce e promuove i diritti delle persone con disabilità così come enunciati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Strasburgo nel 2007 e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n.18;

2. La Regione opera per diffondere una nuova cultura della disabilità fondata sul riconoscimento dei diritti della persona con disabilità, della pari dignità e delle pari opportunità promuovendo e sostenendo l'inclusione delle persone con disabilità, la promozione dell'accessibilità per tutti, l'autonomia e la partecipazione attiva nello sviluppo sociale;

3. E' necessario riaffermare l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

4. La disabilità è disciplinata da più atti regionali di varia natura giuridica, legislativa e amministrativa, che pur provvedendo nella materia in modo importante e sostanziale, formalmente determinano un contesto frammentato di misure specifiche e contingenti che rendono anche difficile impostare politiche di lungo corso;

5. La presente legge risponde all'esigenza di inserire in un sistema organico le disposizioni per la tutela dei diritti della persona con disabilità ponendosi come uno strumento di riordino e di miglioramento della normativa regionale;

6. Il riordino normativo costituisce un importante presidio del principio di legalità perché comporta maggiore chiarezza e dunque maggiore certezza del diritto e del principio di democraticità in ragione della maggiore conoscibilità del quadro legislativo in materia di disabilità;

7. Per quanto concerne l'accertamento della condizione sanitaria di disabilità sono inserite nel testo unico le norme contenute nella l.r. 62/2009, che si abroga, e si conferma la rilevanza dell'obiettivo della semplificazione delle procedure, di competenza delle Aziende unità sanitarie locali, ferme restando le funzioni dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), relative all'accertamento della condizione di disabilità da parte di una Commissione unica, nella quale sono rappresentate professionalità specifiche e competenze specialistiche;

8. Per quanto concerne i progetti per le persone con disabilità si ribadisce la centralità del progetto della persona con disabilità, progetto che deve essere elaborato, a seguito della presa in carico da parte dei servizi, sulla base della valutazione dei bisogni della persona, in continuità con il percorso di vita, coinvolgendo tutti gli attori nella programmazione degli interventi più appropriati, garantendo, altresì, pari accesso alle cure ospedaliere, ai servizi generali e specialistici, ai percorsi riabilitativi nonché alle prestazioni di assistenza protesica;

9. Proprio all'interno del progetto della persona è assicurata la realizzazione della massima vita indipendente possibile attraverso interventi specifici per garantirne l'effettività; per il durante e dopo di noi si opera per l'accrescimento dell'autonomia e dell'indipendenza dalla famiglia sperimentando formule innovative da riprodurre sul territorio;

10. Per quanto concerne l'accessibilità sono inserite nel testo unico le disposizioni attualmente previste nella l.r. 47/1991, che si abroga, per garantire l'accessibilità degli spazi alle persone con disabilità' adeguandole alla nuova normativa sugli interventi edilizi contenute nella legge regionale per il governo del territorio; si conferma la rilevanza della programmazione regionale e locale degli interventi da attuare al fine dell'eliminazione di ogni tipo di barriera architettonica e sensoriale, tanto negli edifici pubblici, quanto nelle civili abitazioni, attraverso azioni mirate al raggiungimento della più totale accessibilità delle persone con disabilità, con il coinvolgimento degli enti locali, anche

tramite la realizzazione di progetti sperimentali;

11. Per quanto concerne la mobilità si conferma l'attenzione alla conformità alle normative europee e statali dei veicoli destinati al trasporto pubblico delle persone con disabilità e all'adeguamento della programmazione concernente il materiale rotabile. Si introduce una azione propositiva regionale per favorire l'utilizzo di vettori di trasporto passeggeri senza preavviso;

12. Si promuove e sostiene, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riguardo all'articolo 24 della citata Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla Costituzione, dalla normativa statale, dallo Statuto regionale, dal presente Testo unico, dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e dai relativi regolamenti attuativi;

13. Occorre promuovere la partecipazione alle attività culturali e sportive delle persone con disabilità, anche al fine di consentire una piena esplicazione delle loro potenzialità, in particolare mediante la previsione di misure, concordate in via convenzionale, volte ad agevolare la presenza di accompagnatori personali nei luoghi in cui si svolgono tali attività;

14. Per garantire la partecipazione alle politiche regionali sulla disabilità vi è la necessità di individuare il Forum delle associazioni delle persone con disabilità quale organismo per l'incontro istituzionale delle associazioni, la Consulta regionale sulla disabilità per il confronto e le proposte sulle politiche regionali per la disabilità e il Centro regionale per l'accessibilità con compiti tecnici di supporto, consulenza, informazione, raccolta e elaborazione dei dati in materia di disabilità;

Approva la presente legge

Capo I ***Disposizioni generali***

Art.1 ***Finalità***

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale;
- b) rimuovere e prevenire le condizioni che impediscono alla persona con disabilità il raggiungimento della propria autodeterminazione;
- c) regolare l'attività dei soggetti pubblici e privati diretta a eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale derivanti da barriere architettoniche e sensoriali;
- d) assicurare il diritto all'informazione delle persone con disabilità anche mediante lo sviluppo del portale regionale della disabilità.

Art. 2 ***Linguaggio***

1. Nelle leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali, sono utilizzati esclusivamente i termini

“disabilità” e “persona con disabilità”.

2. Gli enti locali della Regione, nell'ambito della loro potestà di autorganizzazione, emanano direttive al fine di conformare i propri atti al principio di cui al comma 1.

Art. 3

Semplificazione delle procedure

1. La Giunta regionale promuove intese con le amministrazioni statali competenti nella materia al fine di sviluppare ulteriori interventi di semplificazione dei procedimenti per l'accesso a prestazioni e benefici da parte delle persone con disabilità.

Art. 4

Attività informativa e di sensibilizzazione

1. La Regione promuove l'attività informativa e di sensibilizzazione per i diritti delle persone con disabilità anche attraverso il Portale regionale sulla disabilità in cui confluiscono i dati e le informazioni inerenti alle politiche di cui al presente testo unico.

CAPO II

Accertamento sanitario della disabilità

Art. 5

Procedura di accertamento sanitario della disabilità

1. La procedura di accertamento sanitario della condizione di disabilità è di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL), ferme restando le funzioni dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e ai relativi provvedimenti attuativi.

2. La condizione di disabilità comprende:

a) lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) la condizione per il collocamento mirato al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

c) la condizione per l'attivazione dell'integrazione scolastica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289);

3. La condizione di disabilità è accertata ai fini del conseguimento del contrassegno invalidi di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ed ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Art. 6

Commissione unica di accertamento

1. L'accertamento sanitario della condizione di disabilità è svolto, a seguito di domanda unica e contestuale, da una commissione costituita presso i servizi dell'azienda sanitaria locale che svolgono funzioni in materia medico legale di seguito denominata commissione.

2. La commissione rappresenta diverse professionalità e competenze specialistiche ed è composta da:

a) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL specialista in medicina legale, che svolge le funzioni di presidente;

b) da un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL, scelto prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento;

c) un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria alla quale appartiene la persona sottoposta ad accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti);

d) un medico dell'INPS.

3. Per gli accertamenti di cui alla l. 104/1992, alla l. 68/1999 ed al d.p.c.m. 185/2006, la commissione è integrata da un operatore sociale.

4. Quando l'accertamento sanitario è finalizzato al collocamento mirato al lavoro di cui alla l. 68/1999, il componente di cui al comma 2, lettera b), è uno specialista in medicina del lavoro.

5. Ai lavori della commissione può assistere, su richiesta della persona sottoposta ad accertamento e con oneri a suo carico, un medico di fiducia della persona medesima.

6. La commissione si riunisce e delibera validamente con la presenza del presidente e di due componenti, e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Qualora ricorrano condizioni di gravità, urgenza ed intrasportabilità della persona da sottoporre ad accertamento, il presidente può delegare l'accertamento stesso, anche domiciliare, al componente di cui al comma 2, lettera b), fatta salva la facoltà del componente di cui al comma 2, lettera c) di partecipare all'accertamento. La commissione delibera dopo l'acquisizione agli atti del responso della visita.

7. La partecipazione ai lavori della commissione dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), avviene in orario di lavoro e nell'esercizio delle competenze istituzionali.

8. Al componente di cui al comma 2, lettera c), è corrisposta una indennità di presenza e un'indennità per ogni visita espletata e definita, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

9. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente dell'azienda USL appartenente al ruolo amministrativo.

Art. 7

Termini dell'accertamento

1. L'accertamento sanitario di competenza della commissione è effettuato entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda all'azienda USL competente per il territorio di residenza del richiedente, fatto salvo il rispetto del termine previsto dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, per l'accertamento riguardante soggetti con patologie oncologiche e fatto salvo il rispetto del termine previsto dal d.p.c.m. 185/2006.

Art. 8

Procedura informatica

1. Previa intese con gli enti titolari delle funzioni in materia è predisposta una procedura informatica per la trasmissione in via telematica, con modalità di cooperazione applicativa, dei verbali di accertamento sanitario all'INPS.

2. La procedura informatica di cui al comma 1, avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla protezione dei dati personali) e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale. La procedura informatica è parte integrante del Sistema Informativo Regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui agli articoli 15 e seguenti della legge regionale 5 ottobre 2009, n.54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

CAPO III

Progetti per le persone con disabilità

Art. 9

Progetto della persona

1. La Regione promuove la centralità del progetto della persona con disabilità nella procedura di presa in carico prevista dalla legge regionale 18 dicembre 2008, n.66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).

2. L'elaborazione del progetto della persona richiede la valutazione dei bisogni e delle capacità sul modello bio psico-sociale e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi .

3. Il progetto della persona assicura:

- a) la continuità e la coerenza con il percorso di vita, con particolare riferimento al passaggio dall'infanzia-adolescenza all'età adulta;
- b) lo sviluppo, il recupero e il mantenimento dell'autonomia personale;
- c) l'integrazione con i servizi socio sanitari;
- d) la realizzazione del massimo grado di vita indipendente e dell'inclusione nella società

privilegiando le soluzioni domiciliari o di micro comunità;

e) il coinvolgimento della persona, della famiglia e degli altri attori nella programmazione degli interventi e nella scelta sul luogo di vita.

4. Il progetto della persona prevede altresì gli interventi da attivare e gli eventuali percorsi di riabilitazione.

5. La valutazione del progetto della persona prevede la periodica analisi dell'efficacia degli interventi e la rivalutazione dei bisogni, degli obiettivi e degli interventi da realizzare.

Art. 10

Vita indipendente

1. Il progetto della persona assicura, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 e in coerenza con quanto disposto dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, la realizzazione della massima vita indipendente possibile; a tal fine prevede la definizione di specifici interventi ivi compresi eventuali contributi finalizzati all'assistenza indiretta, interventi domiciliari e altri servizi a tale scopo finalizzati.

Art. 11

Durante e dopo di noi

1. La Regione nel piano sanitario e sociale integrato regionale adotta gli indirizzi per l'erogazione dei finanziamenti dei programmi e degli interventi previsti dalla legge 22 giugno 2016, n.112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

2. La Regione promuove azioni specifiche dirette all'accrescimento dell'autonomia e dell'indipendenza dalla famiglia delle persone con disabilità anche attraverso sperimentazioni e interventi innovativi da monitorare al fine di valutarne l'efficacia e la riproducibilità sul territorio.

Art. 12

Accesso ai percorsi clinico-assistenziali

1. La Regione garantisce alle persone con disabilità pari accesso alle cure ospedaliere nonché ai servizi sanitari generali e specialistici, eliminando ogni barriera alla fruibilità e all'assistenza attraverso assetti strutturali e organizzativi necessari al miglioramento dell'accoglienza e all'attivazione di una presa in carico dedicata all'interno dei percorsi clinico-assistenziali.

Art. 13

Progetto riabilitativo individuale

1. La Regione garantisce appropriati percorsi riabilitativi per i bisogni della persona con disabilità, in maniera coordinata e all'interno di programmi indirizzati alla acquisizione o al recupero di competenze finalizzate all'inclusione, alla partecipazione e alla realizzazione della persona.

2. Gli interventi sono individuati nell'ambito del progetto riabilitativo individuale previsto dagli atti di programmazione nazionale e regionale che definisce gli obiettivi funzionali, i tempi e le modalità di attuazione nonché la verifica degli esiti. La persona con disabilità partecipa alla definizione degli

obiettivi.

3. L'organizzazione della rete dei servizi di riabilitazione è orientata ad assicurare l'erogazione delle prestazioni prevalentemente nell'ambito del contesto socio-familiare della persona assistita, in particolare per assicurare la continuità della presa in carico anche nelle fasi di stabilizzazione delle condizioni di disabilità con azioni di supporto all'auto gestione.

Art. 14

Assistenza protesica

1. A supporto delle azioni riabilitative la Regione sostiene gli interventi per facilitare l'accesso alle prestazioni di assistenza protesica e l'uso di nuove tecnologie assistive che favoriscano lo svolgimento delle attività quotidiane e l'inserimento nella vita sociale.

2. La Regione promuove lo sviluppo di specifiche competenze professionali e tecnologiche, capaci di assicurare risposte appropriate ai bisogni, anche con il coinvolgimento dei centri di ricerca presenti sul territorio regionale.

CAPO IV

Accessibilità

Art. 15

Eliminazione delle barriere all'accessibilità

1. La Regione disciplina la realizzazione e la piena utilizzazione di un ambiente costruito secondo le esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso percettive al fine di garantire a ciascuno l'esercizio autonomo di ogni attività, in osservanza dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili), della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), della legge 27 febbraio 1989, n. 62, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

2. Per ambiente costruito, ai fini della presente legge, s'intende l'insieme degli edifici e degli spazi architettonici ed urbanistici con le relative infrastrutture e arredi, compresi i mezzi di trasporto pubblico, in cui si svolgono attività legate alla vita di relazione.

3. La Regione determina nei propri atti di programmazione il coordinamento delle disposizioni in materia di barriere architettoniche contenute all'interno delle specifiche leggi di settore definendo regole e modalità per il soddisfacimento della domanda sociale relativa all'accessibilità e mobilità territoriale.

Art. 16

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo si applicano a tutti gli edifici, pubblici e privati, nonché agli spazi

urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico destinati alla fruizione dei cittadini e in particolare:

- a) agli edifici e locali di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
- b) agli edifici di uso residenziale realizzati da soggetti sia pubblici che privati;
- c) agli edifici ed ai locali destinati ad attività sportive e turistiche;
- d) agli edifici ed ai locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo;
- e) agli spazi ed ai percorsi urbani, nonché alle strutture esterne alle costruzioni di cui al d.p.r. 503/1996;
- f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio del trasporto pubblico di competenza regionale;
- g) ai mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro e fune, nonché ai mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
- h) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, interni ed esterni alle costruzioni;
- i) ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti e nei luoghi di cui alle lettere precedenti.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 188, comma 3 della l.r. 65/2014, l'esecuzione degli adempimenti per rendere fruibili gli ambienti e le strutture di cui al comma 1 sono esenti dal pagamento del contributo degli oneri di urbanizzazione.

Art. 17

Norme tecniche

1. Gli edifici, gli spazi, le strutture di cui all'articolo 16 sono progettati e realizzati in conformità alle disposizioni del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 62, comma 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n° 65 (Norme per il governo del territorio) e inoltre in conformità:

- a) per gli edifici pubblici, alle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 118/1971 ed al d.p.r. 503/1996;
- b) per gli edifici privati, alle prescrizioni tecniche del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della l. 13/1989 .

2. Le disposizioni contenute negli atti normativi di cui al comma 1 prevalgono sugli strumenti urbanistici e sui regolamenti edilizi comunali fino all'adeguamento degli stessi alle norme del presente capo.

Art. 18

Competenze della Regione

1. In tutti gli atti di programmazione la Regione tiene conto dell'obiettivo di eliminare ogni tipo di barriera architettonica e sensoriale in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di sua competenza, nella prospettiva di garantire una totale accessibilità alle persone con disabilità.

2. La Regione finanzia con risorse proprie l'esecuzione di opere e la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità. Provvede, a tal fine, attraverso il piano sanitario e sociale integrato regionale ad assegnare ai comuni singoli o associati una quota di risorse finanziarie determinata in relazione ai dati demografici, ai fini della concessione di contributi per le civili abitazioni.

3. Per l'attuazione dei programmi comunali di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 23, la Regione elabora indirizzi per un coordinamento degli interventi al livello territoriale di zona all'interno del piano sanitario e sociale integrato regionale.

4. Oltre agli indirizzi di cui al comma 3, con il piano sanitario e sociale integrato regionale la Regione individua i criteri per la definizione di indicatori e parametri volti a garantire un sistema omogeneo e continuo di informazioni e conoscenze relative all'ambiente costruito idonei a favorire il processo di programmazione sul territorio indicando le forme di compatibilità e fattibilità, con particolare riferimento alle zone caratterizzate da forme di degrado insediativo urbano e territoriale in rapporto agli indirizzi forniti dalla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.

5. La Regione promuove azioni formative sulla progettazione per l'accessibilità, rivolte a coloro che intervengono direttamente sia nel ruolo di progettisti, che in quello di autorizzazione e vigilanza, anche in collaborazione con la Consulta regionale per la disabilità.

Art. 19

Progetti sperimentali

1. Per l'abbattimento delle limitazioni all'accessibilità la Giunta regionale promuove progetti innovativi di rilievo regionale e alla cui realizzazione possono partecipare enti locali o altri soggetti di diritto pubblico e privato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale stipula intese, convenzioni, accordi di programma con i soggetti di cui al comma 1 e con le aziende e gli enti preposti alla gestione del trasporto pubblico.

3. La Regione stipula accordi di programma con enti e società di gestione delle telecomunicazioni, enti e società preposti alla gestione del trasporto pubblico su gomma, ferro nonché società di gestione di strutture aeroportuali e portuali, al fine di attuare specifici programmi di abbattimento delle barriere architettoniche e di ricerca di soluzioni innovative relativamente ai problemi di trasporto urbano ed extraurbano e con lo scopo di definire eventuali prototipi e soluzioni conformi relative all'accessibilità delle principali stazioni, aree di sosta, zone aeroportuali e portuali.

Art. 20

Competenze dei comuni

1. I comuni adeguano la disciplina urbanistica, edilizia e regolamentare secondo quanto indicato dalla normativa statale e dal presente capo.

2. I comuni, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, provvedono ad approvare i programmi operativi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Per l'elaborazione e la realizzazione dei programmi per l'eliminazione delle barriere architettoniche i comuni, singoli o associati, trasmettono al presidente della conferenza zonale integrata proposte progettuali redatte sulla base degli indirizzi e delle priorità indicati dal piano sanitario e sociale integrato regionale ai fini della loro approvazione nei piani di inclusione zonale secondo le procedure previste all'articolo 29 della l.r. 41/2005 e dal piano sanitario e sociale integrato regionale.

4. Nei progetti territoriali i comuni indicano le modalità del coinvolgimento delle associazioni di tutela delle persone con disabilità più rappresentative e quelle con la maggiore competenza settoriale operanti sul territorio oltre agli esperti anche con disabilità per la verifica dei risultati degli interventi realizzati.
5. Il comune in sede di rilascio del permesso di costruire prescrive l'esecuzione delle opere necessarie ad ottenere la conformità con le norme tecniche di cui all'articolo 17.
6. Nella relazione a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) il progettista abilitato assevera la conformità della progettazione delle opere e degli interventi da realizzare alle norme tecniche di cui all'articolo 17.
7. Il rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 17 è attestato in sede di certificazione di agibilità, effettuata ai sensi dell'articolo 149, comma 8 della l.r. 65/2014.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 e 7 si applicano anche in caso di realizzazione di interventi parziali su edifici pubblici o privati esistenti, limitatamente allo specifico intervento progettato.
9. Nell'ambito del territorio rurale gli interventi sul patrimonio edilizio esistente necessari per il superamento delle barriere architettoniche e l'adeguamento degli immobili per le esigenze delle persone con disabilità sono disciplinati dagli articoli 71 e 79 della l.r. n.65/2014.

Art. 21

Contributi per le civili abitazioni

1. I comuni, singoli o associati, provvedono alla concessione dei contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni, di cui all'articolo 18 comma 2.
2. Sono ammessi ai contributi gli interventi concernenti:
 - a) civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone con disabilità con menomazioni funzionali permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo;
 - b) condomini di civili abitazioni dove risiedono soggetti di cui alla lettera a).
3. L'esercizio associato della concessione dei contributi si svolge ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 1, della l.r.41/2005; resta ferma la possibilità di esercizio associato mediante convenzione con l'azienda unità sanitaria locale nei casi in cui è consentito ai sensi dell'articolo 70 bis della l.r. 40/2005. L'ente responsabile della gestione associata provvede alla disciplina del procedimento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 22.
4. L'ente responsabile della gestione associata trasmette ai comuni partecipanti gli atti del procedimento affinché i comuni medesimi provvedano a darne informazione ai cittadini.

Art. 22

Regolamento

1. Per assicurare l'omogenea applicazione della disciplina del presente capo su tutto il territorio della Regione e garantire a tutte le persone con disabilità parità di trattamento nella concessione dei

contributi concernenti le civili abitazioni di cui all'articolo 21 con regolamento sono disciplinate le modalità di assegnazione dei contributi sulla base dei seguenti criteri :

a) attribuzione del contributo previa formazione della graduatoria in relazione:

1) alla gravità della disabilità accertata;

2) alla congruenza degli interventi edilizi, delle apparecchiature e degli interventi di adeguamento con la tipologia della disabilità e con le esigenze della vita domestica del richiedente ;

3) al valore ISEE del soggetto beneficiario del contributo;

b) modalità di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente, in relazione:

1) al costo complessivo dell'intervento;

2) al rapporto tra le richieste di contributi e le disponibilità finanziarie;

c) modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare alle stesse

Art. 23

Programmi comunali di intervento

1. I comuni predispongono nel piano operativo di cui all'articolo 95, comma 6 della l.r. 65/2014 i programmi operativi d'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della l. 41/1986 e della l. 104/1992.

2. Per la realizzazione dei programmi e dei relativi interventi i comuni destinano il 10% dei proventi annuali derivanti dai permessi di costruire, dalle SCIA e dalle CILA, nonché dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 24 comma 2.

3. La concessione di contributi regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è vincolata all'inclusione nei programmi delle opere e degli interventi di cui all'articolo 16.

4. Per l'elaborazione dei programmi operativi d'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche i comuni possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di tutela delle persone con disabilità più rappresentative e di quelle con la maggiore competenza in materia operanti sul territorio oltreché di esperti anche con disabilità.

Art. 24

Sanzioni

1. Per gli interventi eseguiti in violazione delle disposizioni del presente capo si applicano le sanzioni di cui al Titolo VII, Capo II della l.r.65/2014.

2. Le somme introitate dal comune derivanti da riscossioni di sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione dei programmi previsti dall'articolo 23.

CAPO V

Mobilità

Art. 25

Caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico

1. I bandi di gara regionali relativi al finanziamento per l'acquisto del materiale rotabile per il trasporto pubblico prevedono la rispondenza del materiale stesso alle norme relative all'accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche contenute nella normativa dell'Unione europea e ai requisiti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti 8 gennaio 1994 e dal d.p.r. 503/1996.

Art. 26

Programma di adeguamento del trasporto pubblico

1. Le aziende e gli enti preposti alla gestione del trasporto pubblico su ferro, su gomma, su fune nonché di navigazione di ambito regionale, nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 503/1996, predispongono annualmente programmi specifici per l'adeguamento del materiale rotabile e delle strutture ed impianti fissi. I programmi fissano scadenze temporali per la loro attuazione ed indicano le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti in conformità alle indicazioni del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) e alle indicazioni della pianificazione provinciale e comunale dei trasporti.

2. I programmi di investimento nel settore del trasporto pubblico locale autorizzato si conformano a quanto previsto all'articolo 25.

3. I programmi e piani comunali per l'abbattimento delle barriere architettoniche sono preventivamente coordinati con i piani urbani della mobilità.

4. Per garantire la mobilità delle persone con disabilità i comuni con più di 80.000 abitanti o comunque i comuni che ricadono in un'area metropolitana approvano progetti specifici di mobilità per assicurare un miglioramento della qualità della stessa e a tal fine sono previste senza oneri e maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

- a) dotazione minima del 5% di taxi con ingresso diretto e stazionamento autonomo;
- b) tariffe agevolate per le persone con disabilità;
- c) esenzione dal pagamento della tariffa per l'accompagnatore della persona con disabilità;
- d) convenzioni con le associazioni di volontariato per la realizzazione di servizi personalizzati;
- e) realizzazione di linee pilota dove siano utilizzati esclusivamente mezzi privi di barriere architettoniche e dove le principali fermate siano realizzate senza barriere architettoniche. Tali linee sono individuate preferibilmente tra quelle che collegano sedi di ospedali, uffici pubblici, impianti sportivi e ricreativi.

Art. 27

Preavviso

1. Per favorire l'esercizio del diritto di libera circolazione su ferro, fune e marittima per le persone con disabilità, la Regione promuove azioni volte a favorire la possibilità di utilizzo dei vettori di trasporto passeggeri da parte delle suddette persone senza preavviso.

Art. 28

Trasporto sociale

1. La Regione promuove intese con gli enti locali per l'implementazione dei servizi di trasporto sociale, rientranti negli altri servizi alla persona di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale

28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

CAPO VI

Disposizioni in materia di istruzione formazione e lavoro

Art. 29

Diritto all'educazione e all'istruzione

1. La Regione favorisce l'inclusione dei bambini e degli alunni con disabilità all'interno del contesto educativo e scolastico attraverso attività che valorizzano le competenze individuali al fine di sviluppare la socializzazione e la condivisione di esperienze di gruppo.
2. La Regione promuove la realizzazione di azioni di sistema per favorire:
 - a) l'inclusione delle persone con disabilità nei percorsi educativi e scolastici, ivi compresi i servizi di supporto allo studio domiciliare e ospedaliero a garanzia della continuità dell'inclusione scolastica;
 - b) la piena attuazione di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) in tema di disabilità, con particolare riferimento all'orientamento e all'alternanza scuola - lavoro;
 - c) la realizzazione di percorsi formativi rivolti a dirigenti scolastici, docenti e operatori delle scuole sul tema della valorizzazione e dello sviluppo delle diverse abilità.
3. Con riferimento alle azioni di cui al comma 2 la Regione effettua il monitoraggio e la valutazione di processo e di esito, anche avvalendosi della collaborazione di enti di ricerca.
4. La Regione promuove la stipula di appositi accordi con le Università al fine di favorire la frequenza dei corsi da parte degli studenti con disabilità.

Art. 30

Diritto alla formazione

1. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze, e nel quadro degli strumenti previsti dalla legge regionale 26 luglio 2002 n.32, un'offerta di percorsi formativi volta a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità, tenuto conto delle esigenze specifiche degli stessi.
2. La Regione nel quadro di cui al precedente comma 1 promuove l'attivazione di progetti di formazione specifica per le persone con disabilità finalizzati a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.
3. La Regione promuove, nell'ambito dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 14 della l.r. 32/2002, la qualificazione di figure professionali con competenze nell'affiancamento dell'alunno con disabilità nei diversi ordini di scuole, al fine di sostenerne e svilupparne l'autonomia personale e facilitarne l'inclusione all'interno della classe e del più ampio contesto scolastico.

Art. 31

Diritto al lavoro

1. La Regione promuove il coinvolgimento delle persone con disabilità nella definizione delle politiche attive del lavoro territoriali attraverso la partecipazione delle associazioni più rappresentative a livello regionale, secondo quanto previsto dagli articoli 96 e 112 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

2. La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità sostenendo interventi rivolti all'inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse, secondo quanto previsto dal titolo II, capo II della l.r. 32/2002.

3. Per il conseguimento del fine di cui al comma 2, la Regione favorisce:
a) la cultura dell'integrazione coordinando le azioni del collocamento mirato con le misure di politica sanitaria e sociale secondo percorsi personalizzati in relazione alla situazione della persona con disabilità;
b) il coinvolgimento e l'azione sinergica dei centri per l'impiego con i datori di lavoro e le cooperative sociali al fine di garantire una partecipazione ampia e condivisa alle politiche e agli interventi, sostenendo anche azioni di sensibilizzazione nei confronti del mondo datoriale.

CAPO VII

Partecipazione alla cultura e allo sport

Art. 32

Partecipazione alle attività culturali

1. La Regione promuove misure per consentire alle persone con disabilità di sviluppare le loro potenzialità intellettuali, creative ed artistiche.

2. La Regione promuove la stipula di atti convenzionali con soggetti pubblici e privati per l'ingresso agevolato degli accompagnatori delle persone con disabilità nelle manifestazioni culturali in cui è previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso.

3. La Regione promuove misure per favorire l'accessibilità e la fruizione dei beni culturali pubblici e privati presenti nella Regione.

Art. 33

Partecipazione allo sport

1. La Regione promuove la accessibilità alle persone con disabilità di stadi, piscine e ogni altra struttura nella quale vengano effettuate attività di carattere ludico sportivo, anche incentivando lo sviluppo del progetto regionale Sporthabile del Comitato Paralimpico Toscano, finalizzato alla creazione di centri diffusi nel territorio regionale per la pratica sportiva delle persone con disabilità.

2. Per assicurare la fruibilità degli impianti sportivi pubblici e privati la Regione favorisce la presenza di personale specificamente formato per la pratica sportiva delle persone con disabilità e le

attrezzature necessarie per svolgere l'attività sportiva.

3. Gli obiettivi regionali di promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità sono definiti nell'ambito degli strumenti di programmazione regionale in coerenza con la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

4. La Regione, d'intesa con il Comitato Italiano Paralimpico Toscana e con l'Ufficio scolastico regionale, promuove il coinvolgimento dei Centri SportHabile per l'attività sportiva nella scuola degli alunni con disabilità anche stabilendo specifiche linee guida.

5. Ogni due anni la Giunta regionale in collaborazione con il Comitato Paralimpico Toscana presenta al Consiglio regionale un rapporto sulle iniziative regionali per la promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità.

CAPO VIII

Organismi per la partecipazione

Art. 34

Forum delle associazioni delle persone con disabilità

1. La Regione promuove il Forum delle associazioni delle persone con disabilità cui partecipano i rappresentanti delle associazioni operanti nella regione Toscana.

Il Forum è presieduto dal Presidente della Giunta regionale.

Il Forum si riunisce due volte l'anno per la verifica dello stato di attuazione delle politiche sulla disabilità. Nell'ambito del forum i rappresentanti delle associazioni eleggono i componenti della Consulta regionale per la disabilità con modalità definite con delibera della Giunta regionale.

Art. 35

Consulta regionale per la disabilità

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la disabilità al fine di partecipare alle politiche regionali sulla disabilità con compiti consultivi e propositivi nella materia disabilità .

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta ed è composta da 24 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità a livello regionale designati dal Forum delle associazioni delle persone con disabilità. Ai componenti della Consulta non compete alcuna indennità né alcun rimborso spese. La Consulta dura in carica cinque anni. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale.

3. La Consulta regionale per la disabilità:

- a) propone progetti sulla disabilità per l'inclusione, l'accessibilità e la partecipazione della persona con disabilità;
- b) presenta proposte sul diritto all'istruzione e il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- c) verifica i risultati sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità e invia un rapporto annuale alla Giunta regionale e al Consiglio regionale;
- d) promuove iniziative di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità.

Art. 36

Centro regionale per l'accessibilità

1. E' istituito il Centro regionale per l'accessibilità con funzioni di :

- a) supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e l'attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità;
- b) informazione e consulenza in materia di accessibilità e barriere architettoniche, in particolare per l'adattamento domestico e il supporto all'autonomia;
- c) monitoraggio delle iniziative e dei progetti in tema di accessibilità a nuove tecnologie;
- d) collaborazione alla gestione e aggiornamento del Portale regionale sulla disabilità ;
- e) consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità;
- f) promozione di iniziative sul territorio regionale per una reale diffusione della cultura dell'accessibilità e per l'inclusione delle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità di organizzazione del Centro regionale per l'accessibilità, che si avvale di personale regionale, o di personale comandato o messo a disposizione dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale o dagli enti dipendenti della Regione.

CAPO IX

Norme finali e abrogazioni

Art. 37

Sostituzione dell'articolo 47 della l.r. 86/2014

1. L'articolo 47 della l.r. 86/2014 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è sostituito dal seguente:

“Art. 47

Contributo straordinario per la realizzazione delle attività del CRID (Centro regionale di informazione e documentazione) e della Conferenza regionale sulla disabilità

1. Per la realizzazione delle attività del Centro regionale di informazione e documentazione, (CRID), istituito a seguito di accordo con la Società della Salute dell'area fiorentina nord-ovest, quale soggetto di riferimento regionale per sensibilizzazione e consulenza, ricerca e sviluppo di azioni locali, sostegno di azioni attuative dell'[articolo 4 ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47](#) (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) e della 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la diffusione di una cultura dell'accessibilità e di informazioni utili al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 150.000,00 per l'anno 2017, comprensiva degli oneri necessari per l'organizzazione annuale di una Conferenza regionale sulla disabilità.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 300.000,00 per l'anno 2015 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 “Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 300.000,00 per il 2016 ed euro 150.000,00 per il 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 e 2017.”

Art. 38
Norma finanziaria

1. A decorrere dall'anno 2017, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 18 comma 2 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017 e 2018.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017 e 2018, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per sola competenza:

- anno 2017

- in diminuzione, missione di spesa n. 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00
- in aumento, missione di spesa n. 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00

- anno 2018

- in diminuzione, missione di spesa n. 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00
- in aumento, missione di spesa n. 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.000.000,00

3. A decorrere dall'anno 2017, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 36 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2017 e 2018.

4. Dall'applicazione delle ulteriori disposizioni rispetto a quelle di cui ai precedenti commi 1 e 3 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art.39
Norma transitoria

1. Le disposizioni del capo IV relative agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 22.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.P.G.R. 3 gennaio 2005, n.11/R.

Art.40
Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche);
- b) legge regionale 20 marzo 2000, n.34 (Modifica e integrazione della legge regionale 9 settembre 1991 n.47)
- c) legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità);
- d) artt. 50 e 51 della legge regionale 21 marzo 2011, n.10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011)